ANCHE LE FONDAZIONI POSSONO PARTECIPARE ALLE PROCEDURE DI GARA

Con la sentenza n. 3897/2009 la Sesta Sezione del Consiglio di Stato, ribaltando completamente la decisione dei giudici di prime cure, ha statuito che le fondazioni possono legittimamente partecipare alle gare d'appalto.

I Giudici di Palazzo Spada sono giunti a tale conclusione attraverso un'analisi delle norme del Codice degli Appalti, rilevando da un lato che l'art. 34, rubricato "Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici ", non fornisce un' elenco tassativo dei predetti soggetti, e dall'altro l'art. 3, comma 19 del D.Lgs. 163/2006, stabilisce che i termini "imprenditore", "fornitore" e "prestatore di servizi" designano una persona fisica o giuridica, ovvero un ente senza personalità giuridica, capaci di offrire la realizzazione di lavori o opere, la forniture di prodotti e la prestazione dei servizi.

Pertanto, dalla lettura congiunta dei predetti articoli non si può non sostenere, sempre secondo il giudizio del Supremo Consesso Amministrativo, che anche i soggetti economici senza scopo di lucro, quali le fondazioni, possano soddisfare i requisiti necessari per essere qualificati "imprenditori", "fornitori" o "prestatori di servizi", attesa la personalità giuridica che le fondazioni vantano, nonché la loro capacità di esercitare un'attività di impresa.

In tal senso si è espressa più volte anche la giurisprudenza comunitaria secondo cui per "impresa" va inteso qualsiasi soggetto eserciti attività economica, mentre costituisce "attività economica" qualsiasi attività volta ad offrire beni o servizi su un determinato mercato, a prescindere dall'assenza o meno del fine di lucro.

L'Ufficio Legale